COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DELLA PROPOSTA DI LEGGE CONCERNENTE PROVVEDIMENTI PER ASSISI

IV.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 27 GIUGNO 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VISCHIA

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Seguito della discussione*):

ERMINI E JERVOLINO ANGELO RAFFAELE Provvedimento per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della città e del territorio di Assisi, nonchè per conseguenti opere di interesse igienico e turistico 21

PRESIDENTE 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 33
NATALI 21, 25
ERMINI 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33
ANGELUCCI MARIO . . 22, 23, 25, 26, 27, 33
BADALONI MARIA 23
TOZZI CONDIVI 24, 25, 28, 29, 30, 33
LOZZA 25
JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. 25, 29, 30, 31
DIECIDUE 26
CAPALOZZA . . . 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33
DE MARIA 32

La seduta comincia alle 9,45.

BADALONI MARIA, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Ermini e Jervolino Angelo Raffaele: Provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della città e del territorio di Assisi, nonché per conseguenti opere di interesse igienico e turistico. (2719).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge dei deputati Ermini e Jervolino Angelo Raffaele: « Provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della città e del territorio di Assisi, nonché per conseguenti opere di interesse igienico e turistico ».

Ricordo agli onorevoli componenti la Commissione che nella passata seduta abbiamo ultimato la discussione generale e deciso il passaggio agli articoli, in merito ai quali avevamo pregato l'onorevole rappresentante del Governo di esprimere la propria responsabile opinione, cosa che egli si riservò di fare nella seduta successiva, cioè in quella odierna.

NATALI, *Sottosegretario di Stato alle finanze*. Nell'assenza del mio collega Sottosegretario al tesoro, al quale tuttavia interessano in modo particolare le agevolazioni di carattere tributario, e sciogliendo la riserva di cui alla seduta precedente, sono lieto di comunicare l'adesione del Governo alla proposta di legge in esame, riservandomi di presentare in sede di approvazione dei singoli articoli, un emendamento di forma più che di sostanza.

ERMINI. Come presentatore della proposta di legge, insieme con l'onorevole Jervolino, desidero precisare che durante questa sosta dei lavori parlamentari, conseguente alla recente crisi di Governo, c'è stata la possibilità – da parte mia e del collega proponente – di numerose prese di contatto con gli uffici dei tre Ministeri competenti, cioè quello del tesoro, quello delle finanze e quello dell'istruzione. Questa proposta di legge è stata pertanto vagliata dagli uffici stessi non dico articolo per articolo, ma addirittura, potrei dire parola per parola. Di qui gli emendamenti,

che ho presentato in vista della discussione dei singoli articoli, e con l'accettazione dei quali ho ragione di ritenere che la legge possa essere in armonia con le esigenze prospettate dagli uffici competenti.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« Le opere per la salvaguardia del carattere storico e monumentale della città e del territorio comunale di Assisi, dei vincoli artistici e del paesaggio, nonché per il risanamento igienico dei centri abitati a norma della presente legge, sono eseguite:

a) a spese dello Stato;

b) a spese del comune con il concorso dello Stato;

c) a spese dei privati col concorso dello Stato ».

È stato presentato dal proponente onorevole Ermini un emendamento soppressivo, in quanto il contenuto dell'articolo stesso verrebbe incorporato nel successivo articolo 2.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione il mantenimento dell'articolo.

(*Non è approvato*).

Passiamo all'articolo 2 che diverrà articolo 1. Ne do lettura:

« Nel comune di Assisi, per quanto attiene al centro storico cittadino e ai castelli medievali di Armenzano, Tordandrea, Porziano, Palazzo, Petrignano, Sterpeto, Rocca Sant'Angelo, San Gregorio, Torchiagina, Mora, Castelnuovo, per un'area delimitata da un raggio di 50 metri dall'esterno delle mura civiche medievali e dalle mura dei singoli castelli, e al centro di Santa Maria degli Angeli per un raggio di 500 metri intorno alla Basilica omonima e nelle aree che si estendono per un raggio di 100 metri intorno ai restanti santuari, sono eseguiti a carico dello Stato:

a) il restauro e il consolidamento delle opere monumentali e d'arte;

b) la sistemazione della rete stradale e dei condotti sotterranei;

c) la sistemazione o l'apertura delle strade di accesso ai Santuari ».

L'onorevole Ermini propone i seguenti emendamenti:

Aggiungere dopo la parola: Castelnuovo, *le altre parole*: Beviglio, Tordibetto, Paganzano e Petrata.

Sostituire i punti b) *e* c) *dell'articolo 2 con il seguente*:

b) la sistemazione o l'apertura delle strade di accesso ai Santuari e ai monumenti storici francescani, nonchè di quelle di allacciamenti fra i medesimi.

ANGELUCCI MARIO. Debbo fare le mie riserve in merito alla differenza di trattamento fra il comune di Assisi ed i castelli medievali da una parte e il centro di Santa Maria degli Angeli dall'altra. Per i primi infatti le opere a spese dello Stato si arrestano a 50 metri dall'esterno delle mura civiche medievali o dalle mura dei singoli castelli, mentre per Santa Maria degli Angeli le provvidenze sono estese ad un raggio di 500 metri intorno alla Basilica omonima. Sono d'accordo sulla necessità di provvidenze speciali per Assisi, ma temo che questo ampliamento di perimetro per quanto riguarda Santa Maria degli Angeli risponda a degli interessi particolari il cui soddisfacimento non deve essere favorito da una legge dello Stato.

Un'altra riserva, che desidero fare, riguarda la questione di San Damiano, che si riallaccia all'articolo 2, là dove pone a carico dello Stato la costruzione delle strade di allacciamento fra i Santuari ed i monumenti storici francescani. Esiste un piano, patrocinato dai frati di San Damiano in Assisi, il quale vorrebbe congiungere con una strada San Damiano-Rivotorto-Santa Maria degli Angeli, le due Basiliche francescane escludendo praticamente la città di Assisi. Il progetto, redatto alcuni anni fa, ha incontrato l'opposizione di tutti gli ambienti cittadini e del comune.

Ritengo pertanto che, prima di approvare una norma del genere di quella proposta dall'onorevole Ermini, sia necessario sentire il parere dell'Ente provinciale del turismo interessato, degli albergatori e degli altri ambienti interessati di Assisi. Del resto la questione di San Damiano non può essere risolta in funzione di rivalità esistenti fra due diversi ordini religiosi francescani.

ERMINI. Onorevole collega, io posso dare qualche chiarimento, ma non vorrei che si facesse qui un processo alle intenzioni. Senza dubbio ai sensi del proposto articolo 2 potrebbe essere compresa nelle progettate strade di accesso o di collegamento ai Santuari anche quella cui lei accenna, di accesso al Santuario di San Damiano, ove i cultori d'arte non possono attualmente recarsi se non con costosissimi servizi di macchine private.

È vero che fu fatto in passato un progetto di strade di accesso a San Damiano; ma esso danneggiava il panorama di Assisi e chi si oppose al progetto – e parrà strano dopo aver sentito le riserve dell'onorevole Angelucci –

fui proprio io come Ministro, mettendo il veto all'esecuzione dell'opera in quanto danneggiava Assisi.

Ad ogni modo, e per maggior tranquillità dell'onorevole Angelucci, faccio presente che ai sensi dell'articolo 5 della proposta di legge, i lavori previsti dall'articolo 2 vengono eseguiti sulla base di un piano annuale proposto dal comune di Assisi, approvato dalla Sovrintendenza ai monumenti, dato che tutto il territorio di Assisi è soggetto a vincolo in base a decreto del Ministro della pubblica istruzione, ed approvato infine dal Provveditorato alle opere pubbliche con tutte le garanzie di ordine tecnico.

Ritengo così che l'interesse pubblico e quello artistico siano salvaguardati per quanto è umanamente possibile. Che poi i vari ordini religiosi residenti ad Assisi cerchino di trarre qualche vantaggio per i loro conventi dalla nuova legge per Assisi, è umano, ma non è questa legge che darà loro una possibilità di manovra.

Qui si parla soltanto di restauro e di consolidamento delle opere monumentali e d'arte (ed ovviamente saranno restaurate e consolidate quelle in possesso dei frati) e delle strade. Nessuna possibilità quindi di lavori a favore di singoli istituti.

PRESIDENTE. Effettivamente la dizione dell'articolo riguarda solamente le opere monumentali e d'arte e le strade. Ad ogni modo l'onorevole Angelucci può sempre proporre un emendamento.

ANGELUCCI MARIO. Propongo il seguente emendamento all'emendamento Ermini: « Sopprimere le ultime parole del punto *b*): ...nonché quelle di allacciamento fra i medesimi ». Così non sarà possibile costruire a spese dello Stato la strada San Damiano-Rivotorto-Santa Maria degli Angeli, invisa alla popolazione.

BADALONI MARIA. Io credo che non sia il caso di impedire una realizzazione per considerazioni che tengono conto soltanto di alcuni aspetti del problema: possono esserci benissimo, secondo me, dei collegamenti tra i vari Santuari che, pur essendo fine a se stessi, non possono in definitiva che giovare alla stessa città d'Assisi. Le preoccupazioni affacciate finora da qualche collega, poi, non sono da ritenere insuperabili ove si tenga conto che il programma concreto delle opere sarà studiato ed approvato in sede di elaborazione del programma generale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il testo dell'articolo 2 nel nuovo testo dell'emendamento Ermini fino alle parole « ai monumenti storici francescani « comprese »:

« Nel comune di Assisi, per quanto attiene al centro storico cittadino e ai castelli medievali di Armenzano, Tordandrea, Porziano, Palazzo, Petrignano, Sterpeto, Rocca Sant'Angelo, San Gregorio, Torchiagina, Mora, Castelnuovo, Beviglie, Tordibetto, Paganzano, Petrata, per un'area delimitata da un raggio di 50 metri dall'esterno delle mura civiche medievali e dalle mura dei singoli castelli, e al centro di Santa Maria degli Angeli per un raggio di 500 metri intorno alla Basilica omonima e nelle aree che si estendono per un raggio di 100 metri intorno ai restanti santuari, sono eseguiti a carico dello Stato:

a) il restauro e il consolidamento delle opere monumentali e d'arte;

b) la sistemazione o l'apertura delle strade di accesso ai Santuari ed ai monumenti storici francescani ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione le parole « nonché le strade di allacciamento tra i medesimi », avvertendo che su di esse l'onorevole Angelucci ha presentato un emendamento soppressivo.

(*Sono approvate*).

Passiamo all'articolo 3:

« In occasione della esecuzione delle opere di cui alle lettera *a*) e *b*) dell'articolo precedente, i proprietari degli edifici compresi nella zona prevista dal programma annuale di lavori di cui all'articolo 5 hanno l'obbligo di provvedere alla sistemazione architettonica, al consolidamento e al risanamento igienico degli edifici di loro proprietà per la parte non di competenza dello Stato.

La necessità dei sopradetti lavori, in relazione ai fini della presente legge, è dichiarata dal sindaco, sentiti i propri Uffici tecnici e sanitari e su conforme parere della Sovrintendenza ai monumenti.

I lavori, di cui sarà riconosciuta la necessità ai sensi del comma precedente, saranno sussidiati con contributi statali nella misura seguente:

1°) fino ad un massimo del 40 per cento della spesa effettiva, per i lavori di consolidamento degli edifici;

2°) fino ad un massimo del 30 per cento per i lavori di riparazione o di ripristino di parti architettoniche o decorative di edifici che abbiano particolare interesse artistico;

3°) fino ad un massimo del 30 per cento per le opere di risanamento dei fabbricati o

di parti di essi, aventi particolare utilità anche per il decoro edilizio cittadino o per la loro monumentalità.

Il contributo predetto potrà essere rispettivamente elevato dal 40 al 60 per cento e dal 30 al 50 per cento, qualora, trattandosi di restauri ad edifici di particolare interesse artistico, il costo dei lavori necessari sia riconosciuto gravoso in rapporto al reddito di cui l'edificio stesso è suscettibile.

La misura del contributo da corrispondere ai privati sarà proposta dal sindaco in base ai criteri fissati dal Consiglio comunale.

Il comune di Assisi è autorizzato ad anticipare, a lavori collaudati, i contributi predetti, salvo rimborso integrale da parte dello Stato nei limiti degli stanziamenti consentiti e previsti dall'articolo 11, comma *b*) della presente legge.

Ove i proprietari interessati non provvedano nel termine stabilito dal sindaco alla esecuzione dei lavori cui sono obbligati, il sindaco vi provvede d'ufficio con la procedura dell'articolo 153 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Qualora alla esecuzione si provveda di ufficio per inadempienza degli obbligati, il relativo contributo dello Stato sarà corrisposto al comune ».

A questo articolo l'onorevole Ermini ha presentato il seguente emendamento sostitutivo:

« I proprietari degli edifici compresi nella zona prevista dal programma annuale di lavori di cui all'articolo 5 hanno l'obbligo di provvedere alla sistemazione architettonica, al consolidamento degli edifici di loro proprietà per la parte non di competenza dello Stato.

La necessità dei sopraddetti lavori in relazione ai fini della presente legge, è dichiarata dal sindaco, sentiti i propri uffici tecnici e sanitari e su conforme parere della Sovrintendenza ai monumenti.

Per i lavori di riparazione e di ripristino di parti architettoniche o decorative di edifici che abbiano particolare interesse monumentale, artistico o storico, in stretta aderenza col carattere proprio della città e del territorio di Assisi, nonché per quelli di consolidamento e risanamento eventualmente occorrenti e che siano in diretta connessione con i primi, può essere concesso a favore dei proprietari di non agiate condizioni economiche, un contributo dello Stato fino ad un massimo del 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

Il contributo predetto potrà essere elevato fino al 40 per cento, qualora trattandosi di resauri ad edifici di particolare interesse artistico, il costo dei lavori necessari sia riconosciuto gravoso in rapporto al reddito di cui l'edificio stesso è suscettibile ».

ERMINI. Il mio emendamento può essere considerato come il risultato di taluni suggerimenti fatti dai competenti uffici del Ministero del tesoro, i quali si sono preoccupati giustamente che la legge abbia come fine esclusivo quello, indicato dai proponenti, del restauro dei monumenti e delle opere d'arte esistenti nella città di Assisi e che la legge stessa non si presti a deviazioni di applicazione. L'articolo 3 indicava l'obbligo per i proprietari di restaurare anche gli edifici privati in rapporto alle esigenze estetiche e storiche della zona presa in esame dai lavori annuali di revisione, stabilendo un contributo da parte dello Stato. I contributi erano stati fissati nella misura del 40 per cento per i lavori di consolidamento e del 30 per cento per i lavori di ripristino, aumentabili fino al 40-60 per cento in caso di particolare costosità dei lavori medesimi. L'articolo nuovo da me proposto vuole modificare questo criterio sostenendo l'opportunità che non tutti i lavori di restauro di edifici ottengano il contributo dello Stato, ma solo quei lavori che hanno rapporto stretto con esigenze monumentali, estetiche o storiche. Il contributo viene fissato nella quota massima del 30 per cento e, solo nel caso in cui il proprietario non sia persona agiata, il contributo stesso può essere elevato dal 30 al 40 per cento e, inoltre, se il costo del lavoro sia eccessivamente oneroso in rapporto al reddito del fabbricato. Si stabilisce pure che quando i proprietari non eseguano i lavori, essi vengono eseguiti dal comune ed è ovvio che in questo caso il contributo dello Stato vada al comune medesimo.

TOZZI CONDIVI. Dalla lettura dell'articolo sostitutivo proposto dall'onorevole Ermini e dalla illustrazione fatta rimangono alcune perplessità: come è possibile, infatti, stabilire il criterio di agiatezza e soprattutto, chi sarà chiamato a decidere? L'onorevole Ermini risponde: il Provveditore alle opere pubbliche, ma io in verità non credo che questo sia l'organo competente e più idoneo. La agiatezza si riferisce ad un criterio che deve essere rimesso alla valutazione di una commissione fiscale o finanziaria che sia. Si parla, poi, di un aumento del contributo statale quando la spesa occorrente è sproporzionata al reddito del fabbricato e anche qui si tratta

di un accertamento niente affatto facile. Al primo comma dell'articolo si afferma che la necessità dei lavori in relazione ai fini della legge è dichiarata dal sindaco, sentiti i propri uffici tecnici. Ma come viene presa siffatta decisione, dato che non è indicata nessuna procedura da seguire? Per concludere: in linea di massima sono d'accordo con il nuovo testo proposto dall'onorevole Ermini ma gradirei che venissero chiarite queste – a me pare – abbastanza fondate perplessità.

LOZZA. Non entro nel merito della opportunità o meno della introduzione di questo, come di altri emendamenti; però vorrei fare osservare che al punto in cui siamo e dopo le lunghe vicissitudini subìte da questa proposta di legge, dovremmo accettare un po' tutti il principio di non introdurre troppe varianti sostanziali; altrimenti si corre il rischio di ricominciare sempre daccapo o di prendere decisioni che per la fretta ci potrebbero indurre in errori.

ERMINI. Le modifiche da me proposte, come ho già avuto modo di dire, sono state suggerite dagli uffici competenti e si basano su di un tecnicismo che io dichiaro francamente di non possedere. Circa il criterio di agiatezza cui ha accennato l'onorevole Tozzi Condivi, dirò che non è la prima volta che una legge parla di agiate condizioni come requisito negativo per fruire di determinate agevolazioni di natura economica. Tanto per fare un esempio, nel campo delle esenzioni delle tasse scolastiche, dette esenzioni, appunto, vengono concesse soltanto agli alunni le cui famiglie non siano in agiate condizioni economiche.

TOZZI CONDIVI. Già, ma c'è una commissione che stabilisce se una famiglia sia agiata oppure no.

ANGELUCCI MARIO. Si potrebbe fissare il principio che le condizioni economiche disagiate siano stabilite da una commissione.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Vorrei chiarire che non è possibile lasciare agli uffici un'ampia discrezionalità nello stabilire se esiste una agiata oppure una non agiata condizione economica. Non è possibile che solo un funzionario debba accertare se un tizio è in condizioni più o meno agiate. Bisogna stabilire le condizioni ed i requisiti obiettivi per determinare questa agiatezza.

ERMINI. Non ho nulla in contrario a sopprimere la frase: « di non agiata condizione economica ». Possiamo fissare il contributo dello Stato « fino ad un massimo del 30 per cento ».

PRESIDENTE. La frase « fino ad un massimo » prevede una indeterminata possibilità di graduazione. Io metterei « contributo dello Stato del 30 per cento » di modo che il comma sarebbe del seguente tenore:

« Per i lavori di riparazione o di ripristino di parti architettoniche o decorative di edifici che abbiano particolare interesse monumentale, artistico e storico in stretta attinenza col carattere proprio della città e del territorio di Assisi, nonché per quelli di consolidamento e risanamento eventualmente occorrenti e che siano in diretta connessione coi primi, sarà concesso a favore dei proprietari un contributo dello Stato nella misura del 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile ».

ANGELUCCI MARIO. Un'ultima osservazione: nel secondo comma dove è detto che la necessità dei lavori è dichiarata dal sindaco « su conforme parere » della Sovrintendenza ai monumenti » cercherei di dare più autorità alla Sovrintendenza stessa.

PRESIDENTE. Faccio osservare all'onorevole Angelucci che il « conforme parere » è già di per sé vincolante per il sindaco.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Faccio notare che il parere della Sovrintendenza ha valore assoluto. Se mai bisognerebbe alleggerire la situazione, non aggravarla.

ANGELUCCI MARIO. Non insisto.

PRESIDENTE. L'articolo 3 proposto dall'onorevole Ermini in sostituzione dell'originario articolo 3 della proposta di legge risulta pertanto nel suo complesso del seguente tenore:

I proprietari degli edifici compresi nella zona prevista dal programma annuale di lavori di cui all'articolo 4 hanno l'obbligo di provvedere alla sistemazione architettonica, e al consolidamento degli edifici di loro proprietà per la parte non di competenza dello Stato.

La necessità dei sopraddetti lavori, in relazione ai fini della presente legge, è dichiarata dal sindaco, sentiti i propri Uffici tecnici e sanitari e su conforme parere della Sovrintendenza ai monumenti.

Per i lavori di riparazione o di ripristino di parti architettoniche o decorative di edifici che abbiano particolare interesse monumentale, artistico o storico, in stretta aderenza col carattere proprio della città e del territorio di Assisi, nonché per quelli di consolidamento e risanamento eventualmente occorrenti e che siano in diretta connessione coi primi, sarà concesso, a favore dei proprietari, un contributo dello Stato del 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

Il contributo predetto potrà essere elevato fino al 40 per cento qualora, trattandosi

di restauri ad edifici di particolare interesse artistico, il costo dei lavori necessari sia riconosciuto gravoso in rapporto al reddito di cui l'edificio stesso è suscettibile.

Ove i proprietari interessati non provvedano nel termine stabilito dal sindaco alla esecuzione dei lavori cui sono obbligati, il sindaco vi provvede d'ufficio con la procedura dell'articolo 153 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Qualora alla esecuzione si provveda di ufficio per inadempienza degli obbligati, il relativo contributo dello Stato sarà corrisposto al comune.

Lo pongo in votazione nel complesso.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4:

« Per i lavori e le espropriazioni da eseguire per scopi di risanamento nell'ambito dei piani particolareggiati o dei programmi di cui al successivo articolo 5, potrà essere concesso al comune un contributo statale nella misura del 50 per cento della spesa nei limiti degli stanziamenti annuali di cui al successivo articolo 11, lettera *c*) ».

L'onorevole Ermini ha presentato il seguente emendamento sostitutivo:

« Per le espropriazioni che si rendessero necessarie al fine di valorizzare singoli monumenti o Santuari di particolare importanza, potrà essere concesso al comune un contributo statale nella misura del 50 per cento della spesa nei limiti degli stanziamenti annuali di cui al successivo articolo 11 ».

ERMINI. Scopo dell'emendamento è di limitare il contributo per opere di risanamento a quelle opere che sono in diretto rapporto con la necessità di valorizzare monumenti o Santuari, escludendo per le opere di risanamento di zone di Assisi che non abbiano carattere monumentale.

ANGELUCCI MARIO. Anche su questo punto debbo esprimere una mia preoccupazione. Sembra esista un progetto per riportare alla luce il vecchio anfiteatro romano di cui esistono solamente le fondamenta, coperte da numerose casette abitate da piccoli proprietari, i quali certo non gradirebbero il loro trasferimento senza contare che non è il caso di affrontare una spesa così notevole per giungere ad organizzare delle manifestazioni di carattere religioso fra le fondamenta dell'antico anfiteatro.

ERMINI. La valorizzazione di un monumento, qualunque esso sia, è sempre subordinata al parere della Sovrintendenza ai monumenti.

DIECIDUE, *Relatore*. Desidero ribadire quanto ha detto l'onorevole Ermini. Qualsiasi progetto in questo campo deve essere sottoposto alla Sovrintendenza ai monumenti e non può essere realizzato se la stessa non ne riscontra la effettiva importanza e non dà quindi parere favorevole. Mi pare quindi che le preoccupazioni dell'onorevole Angelucci siano eccessive.

CAPALOZZA. Vorrei esprimere una mia preoccupazione. Non vorrei che questa legge venisse interpretata come un avvio a quell'isolamento dei monumenti – non importa quali essi siano – che talvolta ha imperversato in Italia, costituendo la rovina del tessuto architettonico delle antiche città, col prevedere l'abbattimento di case e casupole (faccio considerazioni di carattere generale) al quale metodo è ispirata una tendenza della tecnica e della scienza urbanistiche.

Si tratta, in sostanza, di non lasciarsi prendere la mano dal desiderio di isolare i monumenti con la conseguenza fatale, poi – a cui purtroppo abbiamo assistito in Italia – di deturpare quello che è l'aspetto caratteristico delle città.

Io ho presente Urbino: a qualcuno è venuto in mente di effettuare un vasto risanamento che, se non viene inteso *cum grano salis*, finirebbe per distruggere le caratteristiche dell'antica città. Le stesse cose potrebbero accadere anche in Assisi, se la Sovrintendenza o comunque le autorità preposte non adottassero criteri di prudenza e comunque di rispetto delle caratteristiche peculiari della città.

ERMINI. Concordo con l'osservazione dell'onorevole Capalozza e desidero sia messo a verbale che io mi preoccupo affinché questo articolo sia inteso nel senso che non ci si deve lasciar prendere dalla mania di isolare monumenti nella città di Assisi. Dichiaro che è compito precipuo della Sovrintendenza vigilare affinché ciò non si verifichi e che particolarmente in Assisi certe realizzazioni urbanistiche vengano trattate con la massima prudenza.

Oggi fortunatamente anche le idee delle sovrintendenze sono mutate rispetto a quelle che erano venti anni fa e il grande traffico viene deviato dal centro cittadino. Del resto Assisi è tutta una città da salvare e al massimo le demolizioni possibili possono riguardare quattro o cinque case. Non penso all'An-

fiteatro, ma piuttosto a quelle casupole che stanno addossate spesso ai castelli medievali. Quanto agli abitanti delle case espropriate, come è noto essi debbono essere sistemati a cura del comune in altre abitazioni, e spesso questo è un mezzo indiretto per porre termine a certe situazioni che dal punto di vista igienico non sono ulteriormente tollerabili.

ANGELUCCI MARIO. La verità è che la opinione pubblica è preoccupata da certe voci e da certi progetti, per cui si dice che molte cose vengono fatte per favorire alcuni interessi particolari.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il testo definitivo dell'articolo:

« Per le espropriazioni che si rendessero necessarie al fine di valorizzare singoli monumenti o santuari di particolare importanza, potrà essere concesso al comune un contributo statale nella misura del 50 per cento della spesa nei limiti degli stanziamenti annuali di cui al successivo articolo 11 ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5:

« Entro il primo trimestre di ogni anno i comune propone al Provveditorato alle opere pubbliche per l'Umbria un programma delle opere da eseguire nell'esercizio successivo. Il primo programma sarà proposto entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Il provveditore, sentita la Sovrintendenza ai monumenti, comunica, entro i successivi tre mesi, le sue decisioni e, con suo decreto, approva i programmi con le modificazioni del caso.

L'approvazione suddetta equivale, ove occorra, a dichiarazione di pubblica utilità a tutti gli effetti di legge ».

A questo articolo è stato proposto un solo emendamento di pura forma dall'onorevole Ermini, tendente a sostituire alle parole « sentita la Sovrintendenza », le parole « su conforme parere della Sovrintendenza ».

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 5.

(*È approvato*).

Pongo in votazione la prima parte del secondo comma dell'articolo 5 secondo l'emendamento sostitutivo Ermini.

(*È approvata*).

Pongo in votazione la parte restante dell'articolo 5.

(*È approvata*).

ART. 6.

« Per la esecuzione di opere di demolizione o restauro che richiedessero l'allontanamento definitivo di chi abita uno o più appartamenti, il sindaco provvede agli sfratti con sua ordinanza amministrativa e con la procedura prevista dall'articolo 153 del testo unico citato, assegnando agli sfrattati alloggi ricavati dal restauro di vecchi edifici o dalla costruzione di nuovi.

A tal fine il comune avrà facoltà di valersi del contributo statale di cui al precedente articolo 4.

Con lo stesso contributo il comune provvede altresì alla costruzione delle strade, fognature e impianti per servizi pubblici destinati alle nuove case per alloggio agli sfrattati.

Il sindaco può concedere un'equa indennità per le spese di trasloco a favore degli sfrattati che siano in stato di bisogno o di disagio, in base a criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale.

Le opere previste dal presente articolo devono essere comprese nel programma annuale di cui all'articolo 5.

Per la esecuzione delle opere previste dalla presente legge, il sindaco ha facoltà di emanare speciali ordinanze immediatamente esecutive ».

ERMINI. Propongo la soppressione di questo articolo, in quanto gli uffici del tesoro hanno obiettato che esiste già una legge riguardante i contributi dello Stato relativi alla esecuzione delle opere di demolizione o restauro e che il comune di Assisi (come qualsiasi altro comune) può giovarsi di detta legge.

CAPALOZZA. Mi rendo conto del richiamo fatto da parte degli uffici competenti all'esistenza di una legge in materia, tuttavia temo che gli inquilini siano troppo poco tutelati. L'inquilino, come è noto, è finora tutelato dalle leggi organiche sulle locazioni ed ha diritto a restare nell'immobile fino al 31 dicembre 1960 o alla data successiva consuetudinaria. L'articolo 10 di questa citata legge organica sulle locazioni stabilisce, però, che tutte le volte in cui debbono essere effettuati dei lavori di demolizione in determinate condizioni, l'inquilino possa essere sfrattato. L'inquilino può essere sfrattato anche quando l'immobile sia stato danneggiato dalla guerra o da altra calamità. Con altra disposizione si afferma che ogni qualvolta che la demolizione o il restauro debba avvenire per ragioni inerenti l'arte, l'archeologia,

la storia (e anche in altri casi previsti) deve essere fornito al conduttore altro immobile che sia idoneo alle esigenze del conduttore stesso. Pertanto, penso che bisognerebbe fare un richiamo a questa norma. D'altra parte, c'è un altro particolare da tener presente: la giurisprudenza della Cassazione, con una interpretazione in vero restrittiva, ha ritenuto che il cambio di immobile debba avvenire soltanto nel caso in cui si tratti di case di abitazione, escludendo in tal modo il diritto al cambio allorché si tratti di immobili adibiti ad un uso diverso. Poiché è evidente che il concetto di abitazione e di appartamento sembrano messi nell'articolo, che noi stiamo esaminando, quasi in riferimento a specifiche categorie, noi ci dobbiamo preoccupare della situazione dei piccoli bottegai artigiani, piccoli commercianti, eccetera, che rischiano di rimanere esclusi dal beneficio.

ERMINI. Il fatto è che da parte degli uffici competenti si è cercato di non mettere i cittadini di Assisi in una posizione di privilegio, ma sullo stesso piano in cui si trovano – a parità di condizioni e di circostanze – tutti gli altri cittadini della Repubblica. E ciò mi sembra giusto. Ad ogni modo, se la Commissione lo ritiene, si può anche fare un richiamo esplicito alla legge già esistente, quantunque a me, personalmente, tale richiamo sembri pleonastico.

CAPALOZZA. In questo caso, anche per ragioni di coerenza e di sistematica della legge, sarebbe forse opportuno fare un richiamo esplicito all'articolo 10 della legge locatizia. Tuttavia, mi permetto di insistere perché vengano tutelati questi piccoli artigiani.

TOZZI CONDIVI. In attesa che venga consultato il testo della legge locatizia, cui ha fatto riferimento il collega Capalozza, si potrebbe accantonare questo articolo e procedere oltre.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, l'articolo 6 viene accantonato.

(*Così rimane stabilito*).

Passiamo all'articolo 7:

« Il comune di Assisi è autorizzato a comprendere nei suoi piani particolareggiati e, in attesa di questi, nei programmi di cui all'articolo 4 della presente legge, anche l'espropriazione degli immobili, l'occupazione dei quali giovi ad integrare le finalità dell'opera e a soddisfare le sue prevedibili esigenze future.

Prima di procedere alle espropriazioni di cui sopra, il comune deve darne notifica ai rispettivi proprietari e contemporaneamente invitarli a dichiarare entro un termine fissato, qualora l'area non debba rimanere scoperta, se intendono o meno essi stessi addivenire alla edificazione o ricostruzione sulle loro proprietà, singolarmente, se proprietari dell'intera zona, o riuniti in consorzio, secondo le norme estetiche ed edilizie che il comune stabilirà in relazione ai vincoli del piano regolatore, dei piani particolareggiati ed ai regolamenti vigenti del comune.

Il comune dovrà altresì notificare ai rispettivi proprietari quali aree verranno assoggettate al vincolo di impedita costruzione. Per tale vincolo sarà corrisposta ai proprietari una indennità con le norme della presente legge ».

Poiché nessuno chiede di parlare, lo pongo in votazione:

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 8:

« Per la esecuzione delle opere di cui alla presente legge si applicano le seguenti norme:

a) nessuno ha diritto ad indennità per la risoluzione di contratti di locazione conseguente alle espropriazioni in dipendenza dei piani particolareggiati o dei programmi annuali di lavori di cui all'articolo 5.

b) l'indennità dovuta ai proprietari degli immobili è determinata in base alla media tra il valore venale e l'imponibile accertato in base alla legge 11 gennaio 1951, n. 25, agli effetti della imposta sui terreni e sui fabbricati capitalizzata ad un tasso dal 2 per cento al 7 per cento secondo le condizioni della località, le condizioni igieniche dell'edificio, lo stato di conservazione e di stabilità e le altre condizioni dell'edificio stesso ».

Comunico che l'onorevole rappresentante del Governo ha proposto il seguente emendamento sostitutivo di parte del punto *b*) e precisamente delle parole « in base... » alla parola « fabbricati »:

« per i terreni, in base alla media tra il valore venale e l'imponibile accertato catastalmente, rivalutato ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 356, e, per i fabbricati, in base alla media tra il valore venale e l'imponibile accertato a norma della legge 4 novembre 1951, n. 1219, capitalizzate ad un tasso dal 2 per cento, ecc. ».

NATALI, *Sottosegretario di Stato alle finanze*. La ragione di questo emendamento trova la sua base nel fatto che con l'articolo precedente è stata approvata la facoltà al

comune di procedere ad espropriazioni di immobili e nel contempo a dichiarazioni di divieto di costruzione su determinate aree. L'articolo 7, che poi diventerà articolo 6, prevede che per queste espropriazioni di immobili e per questi divieti di costruzione il comune deve corrispondere ai proprietari un indennizzo. Ai fini della determinazione di questo indennizzo occorre fare una distinzione fra reddito relativo alle aree e reddito edilizio, perché mentre il primo è accertabile col metodo catastale, per il secondo occorre fare riferimento alla legge del 1951. Ecco perché il Governo propone che, essendo i due redditi trattati in modo diverso, le indennità relative siano stabilite in base a differenti metodi di valutazione.

TOZZI CONDIVI. In merito al punto *a*) dell'articolo 8 vorrei osservare che se può essere ammesso che nessuna indennità venga corrisposta all'inquilino con contratto di affitto libero, che deve lasciare l'alloggio per risoluzione di contratto in dipendenza della espropriazione, altrettanto non si può dire per quello che occupa un appartamento a fitto bloccato. Non vorrei che gli inquilini venissero danneggiati per questa legge.

CAPALOZZA. Vorrei rispondere all'onorevole Tozzi Condivi che la lettera *a*) dell'articolo 8 secondo me si riferisce ai proprietari, cioè sembra dire: « il proprietario, il quale a seguito della espropriazione si vede risolto il contratto di locazione, che ha con degli inquilini, non ha diritto ad indennità ». Credo sia così anzitutto perché la norma risponde ad un criterio logico, ed in secondo luogo perché la situazione degli inquilini è già regolata dall'articolo 6.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Effettivamente così come formulato, il punto *a*) dell'articolo 8 potrebbe prestarsi alle due interpretazioni, mentre secondo me non riguarda il proprietario bensì il locatario. Ad ogni modo ne propongo la soppressione, in quanto mentre per l'inquilino prevede l'articolo 6, è logico che il proprietario che ha già avuto l'indennità di esproprio non ne abbia altre.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il principio dell'articolo 8 fino a « presente legge ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il seguito dell'articolo 8 fino a tutto il punto *a*), avvertendo che è stato presentato l'emendamento parzialmente soppressivo del deputato Jervolino.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo, secondo il testo risultante dall'emendamento Natali.

(*È approvata*).

L'articolo 8 rimane pertanto così formulato:

« Per la esecuzione delle opere di cui alla presente legge l'indennità dovuta ai proprietari degli immobili è determinata per i terreni, in base alla media tra il valore venale e l'imponibile accertato catastalmente, rivalutato ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 356 e, per i fabbricati, in base alla media tra il valore venale e l'imponibile accertato a norma della legge 4 novembre 1951, n. 1219, capitalizzate ad un tasso dal 2 per cento al 7 per cento secondo le condizioni della località, le condizioni igieniche dell'edificio, lo stato di conservazione e di stabilità e le altre condizioni dell'edificio stesso ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 9.

« Per la esecuzione delle espropriazioni degli stabili compresi nel piano particolareggiato, il comune può, a suo insindacabile giudizio, seguire la procedura normale stabilita con la legge di espropriazione per causa di pubblica utilità 25 giugno 1865, n. 2359, oppure la procedura speciale abbreviata di cui al successivo articolo.

Qualora il comune scelga la procedura normale, i termini stabiliti dalla legge possono essere abbreviati con decreto del prefetto da pubblicarsi nei modi di legge ».

A questo articolo l'onorevole Ermini propone il seguente emendamento:

Nel primo comma, dopo le parole: « ... stabili compresi nel piano particolareggiato... » aggiungere: « e nel programma di cui all'articolo 5 ».

Esiste, inoltre, una proposta del proponente onorevole Jervolino Angelo Raffaele di accantonare l'articolo 9 in vista di una possibile fusione con l'articolo 10.

Se non vi sono obiezioni in contrario, così può rimaner stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Passiamo all'articolo 10.

« La procedura speciale abbreviata è regolata dalle seguenti norme:

a) il prefetto della provincia, in seguito a richiesta del comune di Assisi, dispone

perché, in contradittorio col comune stesso e con gli espropriandi, venga formato lo stato di consistenza, e in base alle norme di valutazione di cui all'articolo 8, sentito, ove occorra, un tecnico da lui scelto fra gli iscritti nell'albo degli ingegneri della provincia di Perugia, determina la somma che deve essere depositata alla Cassa depositi e prestiti, quale indennità di espropriazione unica e inscindibile per ogni proprietà a tacitazione di tutti i diritti. Tale provvedimento è notificato agli espropriandi nella forma delle citazioni;

b) nel decreto di determinazione della indennità il prefetto deve pure stabilire il termine entro il quale l'espropriante deve eseguire il deposito presso la Cassa depositi e prestiti della indennità stessa;

c) effettuato il deposito, l'espropriante deve richiedere al prefetto il decreto di trasferimento della proprietà e di immissione in possesso degli stabili contemplati nello stato di consistenza dei beni di cui al comma *a*) del presente articolo;

d) il decreto del prefetto deve essere a cura dell'espropriante trascritto all'Ufficio di conservazione dei registri immobiliari e successivamente notificato agli interessati nella forma delle citazioni;

e) nei trenta giorni successivi alla notifica suddetta, gli interessati possono proporre avanti l'Autorità giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura della indennità come sopra determinata;

f) trascorsi i trenta giorni dalla notifica di cui al comma *d*) senza che sia stata prodotta opposizione, la indennità come sopra determinata e depositata diviene definitiva;

g) le opposizioni di cui al comma *e*) sono trattate con la procedura stabilita dall'articolo 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ma per la eventuale nuova valutazione debbono applicarsi i criteri e i riferimenti stabiliti con l'articolo 8 della presente legge ».

ERMINI. Il testo dell'articolo è tratto dalla legge speciale per Venezia.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Se i colleghi me lo consentono, vorrei fare un piccolo passo indietro, per riferirmi all'articolo 9 testé accantonato.

Ora, in merito a quanto da esso previsto, chi stabilirà i criteri di scelta fra l'una e l'altra procedura? Quando l'autorità amministrativa è messa di fronte ad una alternativa, non sempre il suo compito è facilitato. Ed allora abbiamo il coraggio di dire che la procedura di cui alla legge del 1865 è superata e stabiliamo che la procedura da seguire è quella di cui al presente articolo.

ERMINI. Questa è la medesima situazione situazione esistente per la legge speciale di Venezia. Al comune di Venezia è stata data facoltà di scegliere l'una o l'altra via e in verità non comprendo quali inconvenienti possano sorgere da una simile facoltà. Il comune può scegliere la procedura consueta o una procedura abbreviata.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Innanzi tutto, se il Presidente lo consente, vorrei ricordare quanto dicono i maestri del diritto e cioè che *adducere inconvenientem non est resolvere argumentum*. Se gli altri hanno sbagliato, non è detto che dobbiamo sbagliare anche noi. Chi, disgraziatamente, fa l'avvocato sa quale sia lo spasimo cui è sottoposto quel povero proprietario che si vede espropriare una proprietà. Viene a trovarsi ingolfato in una serie interminabile di eccezioni che vengono da tutte le parti. Non mi pare giusto dare la facoltà di seguire indifferentemente una via o l'altra: è preferibile essere precisi e applicare a questo riguardo la legge del 1865 che purtroppo ancora vige anche con tutti i suoi difetti. Ove poi ritenessimo che quella legge meriti di essere emendata suggeriamo pure gli opportuni emendamenti, introducendo una procedura speciale la quale disciplini la materia, fondendo magari gli articoli 9 e 10 in un unico articolo.

CAPALOZZA. Sono tendenzialmente d'accordo con l'onorevole Jervolino.

Mi sembra che sia una condizione difficile anche per l'amministrazione addivenire ad una scelta in quanto vi è il pericolo che si adotti per taluni una procedura e per talaltri un sistema diverso, il che in verità potrebbe indurre persino al sospetto (certamente il più delle volte infondato) che si vogliano fare favoritismi.

Non è certamente bello che, ad esempio, un piccolo proprietario si veda per così dire « pescato » dalla procedura speciale mentre ad un altro viene applicata quella ordinaria. Penso, perciò, che sia opportuno scegliere decisamente e preventivamente una via o l'altra in modo che tutti si trovino a parità di condizioni.

TOZZI CONDIVI. Propongo di aggiungere nella procedura di valutazione degli espropri oltre agli ingegneri, anche i geometri.

Noto, inoltre, che si parla solo di proprietari di immobili mentre sarebbe opportuno tener presente la posizione degli inquilini.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Sempre a proposito degli articoli 9 e 10 desidero chiarire bene il mio pensiero.

Il nuovo testo degli articoli 9 e 10 dovrebbe suonare come segue:

« Per la sola determinazione dell'indennità di espropriazione degli immobili, compresi nel piano particolareggiato, si seguirà la procedura seguente:

Il prefetto della provincia, in seguito a richiesta del comune di Assisi, dispone perché, in contraddittorio col comune stesso e con gli espropriandi, venga formato lo stato di consistenza, e in base alle norme di valutazione di cui all'articolo 8, sentito, ove occorra, un tecnico da lui scelto fra gli iscritti nell'albo degli ingegneri della provincia di Perugia, determina la somma che deve essere depositata alla Cassa depositi e prestiti, quale indennità di espropriazione unica e inscindibile per ogni proprietà a tacitazione di tutti i diritti. Tale provvedimento è notificato agli espropriandi nella forma delle citazioni;

b) nel decreto di determinazione della indennità il prefetto deve pure stabilire il termine entro il quale l'espropriante deve eseguire il deposito presso la Cassa depositi e prestiti della indennità stessa;

c) effettuato il deposito, l'espropriante deve richiedere al prefetto il decreto di trasferimento della proprietà e di immissione in possesso degli stabili contemplati nello stato di consistenza dei beni di cui al comma *a*) del presente articolo;

d) il decreto del prefetto deve essere a cura dell'espropriante trascritto all'Ufficio di conservazione dei registri immobiliari e successivamente notificato agli interessati nella forma delle citazioni;

e) nei trenta giorni successivi alla notifica suddetta, gli interessati possono proporre avanti l'Autorità giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura della indennità come sopra determinata;

f) trascorsi i trenta giorni dalla notifica di cui al comma *d*) senza che sia stata prodotta opposizione, la indennità come sopra determinata e depositata diviene definitiva;

g) le opposizioni di cui al comma *e*) sono trattate con la procedura stabilita dall'articolo 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ma per la eventuale nuova valutazione debbono applicarsi i criteri e i riferimenti stabiliti con l'articolo 8 della presente legge ».

L'onorevole Capalozza si preoccupa del problema dell'opposizione di merito, ritenendo che i proprietari siano danneggiati dalla procedura da me proposta. Questa preoccupazione non mi sembra fondata in quanto io mi sono limitato a precisare che la procedura speciale è relativa esclusivamente alla sola determinazione dell'indennità di espropriazione. Debbo inoltre fare presente che nell'ultimo comma dell'articolo 11 c'è un richiamo esplicito alla legge del 1865 e che le opposizioni di cui al comma *e*) sono state trattate dalla citata legge 25 giugno 1865, n. 2359. La limitazione esistente si riferisce alle eventuali nuove valutazioni cui debbono applicarsi i criteri stabiliti con l'articolo 8 della presente legge. Quindi, ci limitiamo soltanto a fare una deroga particolare e speciale. Siccome nella già più volte citata legge del 1865 c'è un lungo capitolo riguardante il pagamento delle indennità per gli espropriati, con una procedura per la verità assai complicata, mi pare che non c'è dubbio che quello che staremo per fare si riferisca esclusivamente alla determinazione dell'indennità di espropriazione. Se l'onorevole Capalozza non è soddisfatto, non vedo come meglio si potrebbe risolvere la questione.

CAPALOZZA. Sono soddisfatto ma ho delle preoccupazioni. Mi domando ad esempio, se, a norma di questi articoli 9 e 10 da unificare, si stabilisca una procedura speciale abbreviata.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. L'ho già detto: per la sola determinazione dell'indennità.

CAPALOZZA. Bisognerebbe allora concludere che per quanto riguarda il merito si continua a seguire la legge del 1865. Ma se l'onorevole Jervolino mi rispondesse in questo modo, ci verremmo a trovare nella straordinaria condizione di complicare ciò che noi vogliamo semplificare. E lo complichiamo perché invece di adottare una procedura unica per il merito come per la determinazione dell'indennità, saremmo obbligati a seguire due procedure diverse. Ne conseguirebbe una tale confusione che non vedo proprio come si potrebbe uscirne fuori.

PRESIDENTE. In attesa di meglio chiarire gli aspetti di questi problemi anche in ordine alla fusione degli articoli, propongo di accantonare gli articoli 9 e 10.

Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Passiamo all'articolo 11:

« Per provvedere ai lavori di cui agli articoli precedenti e alle relative espropriazioni, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni

da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per lire 300 milioni annui, a cominciare dall'esercizio finanziario 1957-58 e fino all'esercizio 1966-67.

La suddetta somma sarà erogata annualmente, a cominciare dall'esercizio 1957-58, con la seguente ripartizione:

a) per lavori di cui all'articolo 2, lire 200 milioni;

b) per i contributi nella spesa dei lavori di cui all'articolo 3, lire 25 milioni;

c) per i contributi nella spesa dei lavori di cui all'articolo 4, lire 75 milioni;

Le variazioni di ripartizione degli stanziamenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) possono essere autorizzate con decreto del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con quello del tesoro, su proposta del Consiglio comunale di Assisi.

Le variazioni compensative tra gli stanziamenti di cui alle lettere *b*) e *c*) possono essere autorizzate con decreto del Provveditore alle opere pubbliche dell'Umbria, su proposta del Consiglio comunale di Assisi.

L'erogazione dei contributi previsti dalla presente legge è disposta con decreto del Provveditore alle opere pubbliche per la Umbria.

I rimborsi al comune, da parte dello Stato, dei sussidi eventualmente anticipati ai privati per i lavori di cui all'articolo 3, avranno luogo a trimestri posticipati dietro presentazione dei seguenti atti:

a) decreto di concessione di contributo da parte del Provveditore alle opere pubbliche per l'Umbria;

b) certificato di collaudo dei lavori effettuati rilasciato dall'ingegnere capo del Genio civile o da un suo delegato;

c) nulla osta della Sovrintendenza ai monumenti per l'Umbria per gli edifici che abbiano importante interesse storico o artistico ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, o notificati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

d) certificato di abitabilità ove occorra.

Le somme non impegnate in un esercizio vengano utilizzate nell'esercizio successivo ».

L'onorevole Ermini propone il seguente emendamento sostitutivo:

« Per provvedere ai lavori di cui agli articoli precedenti e alle relative espropriazioni, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi e 300 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero lavori pubblici in ragione di: 100 milioni nell'esercizio 1957-58; 150 milioni nell'esercizio 1958-59; 150 milioni nell'esercizio 1959-60; 200 milioni nell'esercizio 1960-61; 200 milioni nell'esercizio 1961-62; 200 milioni nell'esercizio 1962-63; 300 milioni nell'esercizio 1963-64; 300 milioni nell'esercizio 1964-65; 300 milioni nell'esercizio 1965-66; 400 milioni nell'esercizio 1966-67.

La suddetta somma sarà erogata con la seguente ripartizione annuale:

a) per lavori di cui all'articolo 1 tre quarti della somma;

b) per i contributi nella spesa dei lavori di cui all'articolo 2, un dodicesimo della somma;

c) per i contributi nella spesa dei lavori di cui all'articolo 3, due dodicesimi della somma.

Le variazioni di ripartizione degli stanziamenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) saranno autorizzate con decreto del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con quello del tesoro, su proposta dei consiglio comunale di Assisi.

Le variazioni compensative tra gli stanziamenti di cui alle lettere *b*) e *c*) saranno autorizzate con decreto del Provveditore alle opere pubbliche dell'Umbria, su proposta del consiglio comunale di Assisi.

L'erogazione dei contributi previsti dalla presente legge è disposta con decreto del Provveditore alle opere pubbliche per l'Umbria.

Le somme non impiegate in un esercizio vengono utilizzate nell'esercizio successivo.

In relazione ad esigenze tecniche dei lavori o alla opportunità di affrettare la esecuzione dei medesimi, i programmi annuali di cui all'articolo 5 possono anche eccedere nell'ammontare della spesa la somma stanziata nell'anno. Per fronteggiare tale eccedenza è consentito di scontare e cedere in garanzia le annualità previste nei tre esercizi finanziari successivi a quello in corso ».

DE MARIA. Prego l'onorevole Presidente di voler sospendere la seduta e non entrare nel merito dell'articolo, dando disposizioni alla Segreteria affinché il testo dell'articolo stesso sia ciclostilato in modo che i componenti la Commissione possano prenderne visione con un po' di calma. Comprendo benissimo i lodevoli motivi che spingono il Presidente e gli onorevoli proponenti ad affrettare i termini, però se facciamo delle cose poco meditatamente corriamo il rischio di vedere la legge arenarsi in Senato, con conseguente maggiore perdita di tempo.

ERMINI. Una precisazione. L'articolo 11 nel testo originario è mutato anzitutto nel *quantum* perché gli uffici competenti del Mi-

nistero del Tesoro non hanno ravvisato la possibilità di erogare tre miliardi e la cifra è stata ridotta a 2 miliardi e 300 milioni. Tuttavia anche questa somma ridotta, trattandosi di denaro erogato a fini culturali, può essere accettata con lieto animo.

Un'altra variazione rispetto all'articolo originario, si riscontra negli stanziamenti che vengono fatti col nuovo testo in misura diversa da un anno all'altro. Il terzo punto di differenza consiste nella possibilità – ora ammessa – di scontare gli stanziamenti dei tre anni successivi per effettuare i lavori col sistema del pagamento differito, analogamente a quanto è stato fatto con altre leggi, come quella dell'Ente Maremma che prevede lo sconto delle annualità successive.

La formulazione del nuovo articolo è stata fatta in accordo coi competenti uffici del Ministero del tesoro.

Se l'onorevole Presidente permette, vorrei rivolgere una preghiera alla Commissione. Si tratta di un articolo che assicura i mezzi – e non tanto esigui – per restaurare opere d'arte notevoli e non vorrei che un ritardo nell'approvazione del medesimo offrisse la possibilità a ripensamenti che in ogni caso non sarebbero mai a vantaggio del finanziamento della legge.

CAPALOZZA. Colgo l'occasione dell'accenno al parere della Sovraintendenza per la esecuzione dei lavori, per chiedere cosa accade allorché la Sovrintendenza ha dato il parere favorevole alla esecuzione dei lavori in un determinato modo e questi vengono eseguiti in modo diverso. L'unica sanzione a disposizione della Sovrintendenza potrebbe essere il mancato rimborso al Comune della quota spese fissata. Tuttavia si presenta, a mio avviso, l'opportunità, anzi la necessità, di concedere alle Sovrintendenze dei poteri maggiori di quelli che attualmente hanno, secondo le leggi vigenti.

Si tratta di dare alle sovrintendenze la possibilità di intervenire direttamente onde ad ogni polemica di stampa o ad ogni appunto di mancanza di energia nell'intervento il Sovrintendente non risponda: « ma noi non abbiamo i mezzi; la legge dello Stato non ci consente la possibilità di intervenire; noi diamo il parere e poi gli altri fanno quello che vogliono anche perché il nostro intervento provoca l'applicazione di piccole contravvenzioni che conviene pagare.

ERMINI. Le Sovrintendenze hanno due mezzi a disposizione: *a*) ordinare la sospensione dei lavori; *b*) ove siano già stati fatti, ordinarne la demolizione. Quindi i mezzi legali le Sovrintendenze li hanno a disposizione; si tratta di avvalersene.

CAPALOZZA. Ad ogni modo insisto sulla necessità di dare maggiori poteri e anche maggiori responsabilità alle sovraintendenze.

ERMINI. La Sovraintendenza non ha l'attrezzatura tecnica ma la maggior parte dei lavori si svolge attraverso il Provveditorato sotto la vigilanza della Sovrintendenza.

ANGELUCCI MARIO. Mi preme precisare una cosa: non vorrei che il ministero del tesoro, quando si tratterà a suo tempo di stabilire lo stanziamento ordinario per le opere pubbliche, tenesse conto di queste somme straordinarie; noi parlamentari della regione ci dobbiamo preoccupare che ciò non avvenga.

PRESIDENTE. Ciò non dovrebbe accadere in quanto come dice lo stesso titolo, si tratta di una legge speciale. Ad ogni modo, prendiamo atto di questo voto.

Pongo in votazione il nuovo testo sostitutivo dell'articolo 11 proposto dall'onorevole Ermini di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

TOZZI CONDIVI. Sono emersi finora alcuni problemi di fondo che meritano di essere studiati attentamente. Proporrei, perciò, di sospendere a questo punto la discussione pregando la segreteria di far pervenire a tutti i membri della Commissione un testo ciclostilato degli articoli approvati, degli emendamenti ancora da discutere, eccetera, di modo che la Commissione abbia modo di appianare tutte le possibili difficoltà e di discutere con maggiore cognizione di causa e più ponderatamente.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 11,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI